



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI  
UFFICIO FALLIMENTARE

e.p. 27/13  
Riunite e.p. 28/13  
e.p. 29/13  
e.p. 31/13

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- dott. Rossella Talia Presidente
- dott. Rosario Lionello Rossino Giudice rel.
- dott. Luigi La Battaglia Giudice

nella procedura per omologazione di concordato preventivo promossa da \_\_\_\_\_ (iscritta al Registro delle Imprese n. \_\_\_\_\_) con sede in Rimini \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in liquidazione (iscritta al Registro delle Imprese al \_\_\_\_\_) con sede in Rimini via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SRL in LIQUIDAZIONE, (iscritta al Registro delle Imprese n.0: \_\_\_\_\_) con sede in Rimini vi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ SRL (iscritta

al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_ con sede in Rimini \_\_\_\_\_, tutte

con il patrocinio degli Avv. ti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rimini via Bufalini 58;


Rilevato che \_\_\_\_\_, mediante memoria depositata il 30 marzo 2015, ha proposto opposizione all'omologa

del concordato preventivo \_\_\_\_\_ SRL il creditore \_\_\_\_\_, con

il patrocinio dell'Avv. ( \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo

in Rimini via Gambalunga 102,

Rilevato che l' \_\_\_\_\_ ha proposto, altresì, istanza di fallimento nei confronti di \_\_\_\_\_;



Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emissione Da: POSTECOM CAJ Serial# 00552 - Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emissione Da: POSTECOM CAJ Serial# 00557 - Firmato Da: CAIONE MARCO Emissione Da: POSTECOM CAJ Serial# 00200

Dato atto della costituzione in giudizio del Commissario Giudiziale dott. ....  
...mediante memoria depositata in data 11 maggio 2015, con il patrocinio dell'Avv  
...elettivamente domiciliato in Rimini v ... presso lo studio del difensore predetto;  
Sentite le parti, esaminati gli atti ed i documenti di causa, all'esito della discussione in camera di  
consiglio;

premesse

- che, con ricorso in data 11 gennaio 2014, le società in epigrafe indicate hanno presentato a questo Tribunale, entro il termine loro concesso ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 2 e 3 L.F., nonché l'asseverazione prescritta dall'art. 160 comma 2 L.F.,

- che il Tribunale ha accolto la domanda con decreto del 24/25 Luglio 2014;

- che, l'adunanza dei creditori si è tenuta il 30 gennaio 2015, a seguito di differimenti su istanza del Commissario e di deposito di memoria integrativa da parte delle società ricorrenti;

- che i voti raccolti nell'adunanza e giunti per corrispondenza hanno consentito di raggiungere la maggioranza di cui all'art. 177 L.F. (ai sensi dell'art. 178 L.F. i creditori silenti debbono considerarsi consenzienti)

Ritenuto

- Che i procedimenti sono stati riuniti, alla luce della connessione tra le procedure instaurate e la prospettata soluzione unitaria della crisi del gruppo di imprese che le istanti compongono;

rilevato

- che deve essere, innanzitutto, esaminata la posizione di ... SRL, atteso che l'opposizione di ... ha ad oggetto la proposta di concordato della società ora menzionata;

- che ... SRL ha posto a base della proposta concordataria il seguente piano:

- 1) Realizzazione dei proventi derivanti dalla cessione di tutti gli assets della società;
- 2) Realizzazione delle residue attività societarie;



3) Apporto di finanza esterna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo, per la somma di 1.571,237 Euro, da versarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, sulla base di impegno assunto dall'azionista di riferimento del gruppo di imprese, assistito da fideiussione a prima richiesta;

-che il piano prevede il soddisfacimento, attraverso la liquidazione dell'attivo della società, delle spese in prededuzione, dei creditori muniti di privilegio speciale sugli immobili, nonché dei crediti, assistiti da privilegio generale, dei lavoratori e, nella percentuale del 19,30%, dei crediti dei professionisti, anche essi muniti di privilegio generale, esclusi i crediti dei professionisti che hanno assistito la società nella presente procedura concordataria;

-che il piano prevede ancora, che, mediante l'apporto di finanza esterna, vengano soddisfatti i tributi "non falcidiabili" (IVA e ritenute su imposte dirette), le spese in prededuzione dei professionisti che hanno assistito la società nella presente procedura, nonché, nella misura del 4%, i creditori muniti di privilegio speciale e generale, per la parte incapiente, e i creditori chirografari;

#### Rilevato

che l'..... ha evidenziato:

-che la previsione di pagamento integrale dei crediti tributari "non falcidiabili" (IVA e ritenute su imposte dirette), a fronte della falcidia subita dai crediti privilegiati generali di rango superiore, tra i quali esso opponente, costituisce una violazione del divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, di cui all'art. 160 comma 2 L.F.;

-che la società ricorrente e lo stesso Commissario Giudiziale non hanno messo a fuoco un dato dirimente e cioè che il fatto di dovere riservare al fisco un trattamento integralmente soddisfattivo per i crediti non falcidiabili non implica affatto una deroga al generale principio del rispetto dell'ordine dei privilegi;

-che l'impresa avrebbe dovuto, quindi, proporre, a pena di inammissibilità, il pagamento integrale non solo dei crediti erariali non falcidiabili, ma di tutti i crediti privilegiati di grado anteriore;



-che, in presenza di insufficienza patrimoniale, l'apporto di finanza esterna risulterebbe idoneo a consentire la predisposizione di una valida domanda di concordato solo nell'ipotesi in cui fosse di entità tale da permettere (unitamente alle risorse dell'impresa) di far fronte integralmente ai debiti privilegiati e parzialmente a quelli chirografari;

#### Rilevato

-Che l'opposizione del  ripropone la questione, largamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, se l'art.160 comma 2 L.F. che stabilisce "la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio ,pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile ,in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione ....", sicuramente applicabile ai creditori muniti di privilegio speciale, riguardi anche i creditori muniti di privilegio generale;

-che il Collegio ritiene di aderire alla tesi ,peraltro maggioritaria, secondo la quale la disposizione citata debba considerarsi applicabile anche ai crediti assistiti da privilegio generale (vedi Tribunale Firenze 16 giugno 2008; Tribunale Milano 12 ottobre 2009; Corte di Appello Bologna 22 febbraio 2010; Tribunale Salerno 4 dicembre 2007, FALL., 2008, 245; Tribunale Milano Sez.II 16 marzo 2013 n.117);

-che tale interpretazione della norma trova, invero, conforto nella relazione illustrativa del Governo all'art.12 del D.lgs 168/2007, che ha modificato l'art.160 L.F., aggiungendo il comma 2 del quale ora si discute;

-che ,nella relazione predetta, infatti, si legge".....In accoglimento dell'osservazione della Camera, si precisa, analogamente a quanto previsto nel concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di privilegio generale, sempre e nella misura in cui tale credito non risulti capiente...";



-che, d'altra parte, solo seguendo l'interpretazione prospettata, la norma della quale si tratta potrebbe coordinarsi con l'art. 182 ter L.F., il quale, stabilendo che "la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie", ammette pacificamente che i predetti enti ed agenzie, il cui credito è, il più delle volte, munito di privilegio generale, possano essere soddisfatti in misura non integrale;

-che è, poi, infondata la tesi dell'..... secondo cui la proposta di concordato in esame sarebbe inammissibile, in quanto la stessa non rispetterebbe l'ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione, prevedendo il pagamento integrale di crediti aventi privilegio di grado inferiore a quello di esso opponente e il riconoscimento di percentuale ai creditori chirografari, pur non essendo stati soddisfatti integralmente crediti muniti di privilegio di grado superiore;

-che, infatti, l'ordine di graduazione delle cause di prelazione non viene alterato in relazione al ricavato della liquidazione dei beni della società concordataria, ma solo con riferimento alla distribuzione delle risorse apportate da terzo;

-che, nel caso di apporto di nuova finanza, non è necessario, per tali nuove risorse, rispettare l'ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo rimessa all'autonomia privata la concreta regolamentazione delle modalità soddisfattive, considerando che, in tale ipotesi, non viene attivata la responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cc, in relazione all'art. 2741 comma 1 cc;

-che, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, legge fall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve essere, infatti, interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della



medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cassazione civile, sez. I, 08/06/2012, n. 9373);

- che la proposta di concordato in esame risulta conforme ai principi di diritto sopra espressi;
- che, infatti, l'apporto della somma di 1.571.237 Euro, da parte del terzo che ha assunto tale impegno, è subordinato all'omologazione del concordato preventivo ed è destinato specificamente al pagamento integrale dei debiti per tributi non falcidiabili (iva e ritenute su imposte dirette), dei compensi ai professionisti che hanno assistito la società nella procedura concordataria, anche ai fini della predisposizione del piano, nonché, al pagamento, nella percentuale del 4% dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale, per la parte incapiante, e dei crediti chirografari, ad opera dell'organo di liquidazione;
- che la somma suddetta sarà, poi, versata direttamente al liquidatore che verrà nominato, senza transitare nel patrimonio di \_\_\_\_\_, che non subirà, dunque, alcun incremento;
- che, d'altra parte, non è previsto alcun obbligo di restituzione della somma sopra indicata, in favore del terzo;
- che, come sottolineato dalla giurisprudenza, l'allocazione delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore non è libera, come sarebbe quella della finanza ed. esterna che, ove presente, legittima il soddisfacimento in percentuale dei chirografari a prescindere dall'avvenuto integrale soddisfacimento dei privilegiati generali, nel caso in cui questi ultimi non abbiano prospettive di integrale soddisfacimento sulla base del valore di mercato dei beni sui quali il loro privilegio insiste (vedi Tribunale Milano, sez. II, 16/03/2013, n. 117);
- che ciò significa che, in mancanza di apporti esterni al patrimonio del debitore (immissioni di finanza a titolo gratuito, messa a disposizione dei creditori di beni da parte di un soggetto diverso dal debitore in crisi, postergazioni volontarie o rinunce di crediti condizionatamente all'omologazione), non è possibile destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore stesso ai creditori privilegiati di un certo credito se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori con causa di prelazione generale antergata (vedi Tribunale Milano, sez. II, 16/03/2013, n. 117);



Rilevato ,con riferimento alle altre tre società,

-che la proposta concordataria di \_\_\_\_\_ SPA si fonda sulla realizzazione dei proventi derivanti dalla cessione di tutti gli assets della società ,da destinare al pagamento integrale del passivo prededucibile,al pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale, nei limiti della capienza dei beni oggetto di privilegio,al pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale,al pagamento ,nella percentuale del 4,22% dei creditori chirografari e dei creditori muniti di privilegio speciale per la parte incapiente;

-che la proposta di concordato di \_\_\_\_\_ SRL IN LIQUIDAZIONE si fonda sulla realizzazione delle attività societarie e sull'apporto di finanza esterna per una somma pari a 336.231,00 Euro,da versarsi entro sei mesi dalla omologazione del concordato;

-che tale proposta concordataria prevede ,attraverso la liquidazione dell'attivo della società,il pagamento integrale delle spese in prededuzione e il pagamento parziale,nei limiti della somma di 33.268,00 Euro, dei crediti dei dipendenti, muniti di privilegio generale,e ,attraverso l'apporto di finanza esterna,il pagamento dei debiti tributari non falcidiabili(IVA e ritenute per imposte dirette)

nella misura del 100%,il pagamento dei crediti dei dipendenti per l'ulteriore somma di 139,001 Euro(100%) e la creazione del fondo rischi sui medesimi dipendenti per 36.162,00 Euro(100%),il pagamento della somma dovuta allo stimatore,nonché ,nella percentuale del 5%,il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale,per la parte incapiente,e dei creditori chirografari;

-che la proposta di concordato di \_\_\_\_\_ SRL si fonda sulla realizzazione delle attività societarie e sull'apporto di finanza esterna per una somma pari a 282.482,00 Euro,da versarsi entro sei mesi dalla omologazione del concordato;

-che tale proposta concordataria prevede,attraverso la liquidazione dell'attivo della società,il pagamento delle spese in prededuzione(escluse quelle dei professionisti che hanno assistito la società nella redazione del piano)e dei creditori muniti di privilegio speciale sugli immobili,nei limiti della capienza dei beni,il pagamento integrale dei crediti dei professionisti(esclusi quelli che



hanno assistito la società nella redazione del piano), delle imprese artigiane, dei crediti dello Stato per tributi indiretti, dei crediti dello Stato per tributi diretti, dei crediti degli Enti Locali per tributi, tutti assistiti da privilegio, nonché la costituzione di fondo per rischi e oneri specifici (interessi legali sui privilegi) e di fondo rischi generico;

-che la proposta prevede, altresì, con il residuo della liquidazione dei beni sociali e l'apporto di finanza esterna, il pagamento, nella misura del 3% dei crediti chirografari e dei crediti assistiti da privilegio speciale per la parte incapiante;

-che, in particolare, le proposte di concordato di \_\_\_\_\_ SRL e di \_\_\_\_\_ SRL devono considerarsi ammissibili, ex art. 160 L.F., valendo, quanto al pagamento parziale dei privilegiati generali e all'apporto di finanza esterna, le considerazioni svolte con riferimento alla proposta concordataria di \_\_\_\_\_ SRL;

-che, peraltro, in relazione alle tre domande di concordato da ultimo menzionate non sono state proposte opposizioni in sede di procedimento di omologa;

#### Rilevato

-che, come si desume dai pareri ex art. 180 L.F. del Commissario Giudiziale \_\_\_\_\_ tempestivamente depositati, le società ricorrenti non sono incorse in alcuno dei comportamenti di cui all'art. 173 L.F., non hanno compiuto atti non autorizzati ex art. 167 L.F., né hanno compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

-che i piani predisposti dalle società appaiono realizzabili, sia pure con le alee descritte dal Commissario Giudiziale nelle relazioni ex art. 172 (rese note ai creditori in tempo utile per l'espressione di un voto informato) e nei pareri ex art. 180 L.F.;

-che l'alternativa procedura di fallimento non porterebbe alcun vantaggio aggiuntivo per il ceto creditorio né limiterebbe i rischi sopra evidenziati;

-che, con riferimento al concordato di \_\_\_\_\_ SRL e alle deduzioni svolte dall'opponente \_\_\_\_\_ deve affermarsi che non si ravvisano elementi sicuri per sostenere che le eventuali azioni di responsabilità esperibili in sede fallimentare, nei confronti di \_\_\_\_\_





amministratori e sindaci, consentano di conseguire somme maggiori rispetto a quella proveniente, in sede di concordato, dall'apporto di finanza esterna;

che, in proposito, non si può prescindere dalla comparazione tra i tempi, sicuramente non brevi, occorrenti per un fruttuoso esito delle azioni giudiziarie suddette e quelli entro i quali la somma di 1.571.237 Euro sarà consegnata al Commissario Liquidatore del Concordato (sei mesi dall'omologa del concordato);

che sussistono pertanto a tutt'oggi i requisiti di ammissibilità delle domande, posto che le società risultano regolarmente iscritte nel registro delle imprese, è stata versata la somma indicata dal Tribunale ex art. 163 comma 2 n.4 L.F., sono state rispettate le formalità previste dagli artt. 160 e segg. L.F. per il procedimento;

che, in definitiva, deve essere disattesa l'opposizione dell' \_\_\_\_\_ all'omologa del concordato;

che l'omologa del concordato rende, comunque, improcedibile l'istanza di fallimento avanzata dall'opponente;

che le spese relative all'opposizione devono essere integralmente compensate, tra le parti costituite, tenuto conto che la questione della applicabilità dell'art. 160 comma 2 L.F. ai crediti assistiti da privilegio generale ha formato oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza e che si registrano, sul tema, anche precedenti giurisprudenziali contrari alla tesi in questa sede accolta;

P.Q.M.

il Tribunale

### OMOLOGA

i concordati preventivi proposti da \_\_\_\_\_ SPA (iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_ SRL  
con sede in Rimini)  
in liquidazione (iscritta al Registro delle Imprese al n. \_\_\_\_\_) con sede in  
Rimini via C. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ SRL in  
\_\_\_\_\_ (iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_) con sede in

9



Rimini via ..... SRL (iscritta al Registro delle Impre-

..... con sede in Rit.....

Dichiara improcedibile l'istanza di fallimento proposta dall'i

nomina giudice delegato il dott. Rosario Lionello ROSSINO;

nomina commissario liquidatore

Titolo	Dott.
Nome:	.....
Cognome:	.....
Indirizzo:	.....
Telefono:	..... Fax
.....	.....

designa i membri del comitato dei creditori come segue:

1) QUANTO A

BANCA CARIM SPA

MAZARS SPA

SINERGIA SISTEMI SRL

FERRONI GABRIELE

SAPONI ALFONSO

2) QUANTO A IM.....

BANCA DI RIMINI SCARL

BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL

EDIL INVESTIMENTI SRL

CAR di RICCI MARCO

SUSANNA AIELLO

IL CASO.it



Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# d6c52 - Firmato Da: TALIA ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# d6c67 - Firmato Da: CAIONE MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# b2bc

3)QUANTO A C'

SRL IN LIQUIDAZIONE

BANCA DI RIMINI SCARL

ECO DEMOLIZIONI SRL

MARTINI LEGNAMI

NUOVA F.lli ZAMAGNI SRL

FERRONI GABRIELE

4)QUANTO A C' UNIPERSONALE

CASSA di RISPARMIO di RAVENNA SPA

2MA SRL

ECOSERVIZI l'OLMO

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA

STUDIO TECNICO GIOMMI CORRADO

#### DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

- il liquidatore prenderà in consegna , al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, dai legali rappresentanti delle società , su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;
- il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;
- predisporrà una relazione trimestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria, comunicata al comitato dei creditori e al Commissario Giudiziale, che, a sua volta, provvederà a comunicarla a tutti i creditori;
- il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità ritenute più opportune e conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 ter



L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il giudice delegato e assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza; in particolare per i beni di maggior valore la vendita dovrà avvenire all'esito di gara tra gli offerenti, previa adeguata pubblicità, sulla base delle stime effettuate;

- il liquidatore provvederà al versamento, sul conto già aperto ed intestato alla procedura, di tutte le somme provenienti dall'attività di liquidazione, mantenendo l'accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionali o irreperibili;

- il liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di eventuali creditori contestati, condizionali o irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all'art. 180 L.F.;

- la nomina di avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice delegato;

- il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalle imprese debentriche ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;

- esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;

- il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;

- il commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

Dichiara compensate, tra le parti costituite, le spese relative alla opposizione promossa dall' \_\_\_\_\_ con riferimento al procedimento di omologa di \_\_\_\_\_

SRL;



Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione ed affissione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE  
Dott.Rossella TALIA

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE  
Dott.Rosario Lionello ROSSINO

IL CASO.it

